



Cooperativa Autotrasporti Pratese

piazza Duomo, 18 - Prato 59100
telefono 0574.6081
fax 0574.21038
e-mail: info@cap1945.it
pec: capcooperativa@legalmail.it
www.cap1945.it

Prot. 93613 del 2/5/2016

Spett.
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Via Cavour 1
50123 FIRENZE

Comunicazione via PEC

Prato, 29 Aprile 2016

Alla c.a. della Dirigente Direzione Patrimonio, Espropri e TPL dott.ssa Maria Cecilia Tosi

- Oggetto: - aggiornamento elenco bus e valori per il trasferimento degli autobus nei lotti deboli
- aggiornamento beni immobili da trasferire nei lotti deboli

La presente in risposta alle Vs. prot. 93162 del 14/04/17 e prot. 94622 del 22/04/16 di cui all'oggetto per comunicare in relazione all'elenco dei bus inviatici che esso è completo e che i mezzi sono proprio quelli ivi indicati.

Riguardo agli immobili il canone di locazione corrisposto ammonta ad euro 4.000 + iva annue.

Distinti saluti.

p. CAP s.c.
Il Presidente
Giuseppe Gori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Gori', is written over the typed name.

GALASSI MARIA MARTA
VIA M. CECCONI, 27
59100 - P R A T O
Tel. 0574/692899

Sudrei

*Buffoni
(Cognome Zambini
De Cicco)*

Spett.le REGIONE TOSCANA
Area coordinamento mobilità e infrastrutture
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
via di Novoli, 26
50127 - F I R E N Z E

Prato, 26 novembre 2013

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI T.P.L. - LOTTO UNICO REGIONALE.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA' PER LA MESSA A DISPOSIZIONE IMMOBILI
ESSENZIALI (allegato 1 Vs. comunicazione)

La sottoscritta MARIA MARTA GALASSI nata il 13.01.40 a Palazzuolo sul Senio (FI), in qualità di proprietaria dell'AUTORIMESSA posta a Palazzuolo sul Senio, via Quadalto n.ro 18,

D I C H I A R A ,

sotto la propria responsabilità, che il bene immobile di cui sopra è messo a disposizione a titolo di LOCAZIONE.


Allega, come richiesto, copia del contratto di locazione vigente e della nota integrativa 01.01.11 -

Inoltre, con riferimento al punto 4) della Vs. lettera raccomandata, numero postale 14713711748-7, spedita in data 31.10.13, specifica che il canone di locazione del corrente anno, pari ad euro 1.320,00 per veicolo, sarà confermato anche per il futuro, come da accordi contrattuali vigenti.

Con i più distinti saluti.

(Maria Marta Galassi)

M. Marta Galassi



EFFETTO 01-01-11

quanti →



ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE
DI
PRATO (PO)

Prato, 24 gennaio 2011

racc. a mano

I sottoscritti contraenti:

- GALASSI MARIA MARTA, codice fiscale GLS MMR 40A53 G270W, residente a PRATO, via M. Cecconi n° 27, locatore, e
- C.A.P., Cooperativa Autotrasporti Pratese - S.c.ar.l. - con sede in PRATO, piazza Duomo n° 18, P.I. 00233090976, conduttore,

premessi:

- 1) che in data 01.01.03 hanno stipulato un contratto di locazione avente per oggetto "porzione di autorimessa" sita in Palazzuolo sul Senio (FI), via Quadalto n° 18;
- 2) che tale atto é stato registrato a Prato il 13.01.03 col n° 115/3;
- 3) che, causa la riduzione del trasporto pubblico di persone disposta dalla Provincia di Firenze, con effetto dal mese corrente, viene ridotto il numero degli autobus dislocati nel Comune di Palazzuolo da quattro a tre; *CATASTO FABBRICATI FOGLIO 40 - PART 31*
- 4) che il canone di affitto del locale é da ridurre proporzionalmente, vale a dire, facendo riferimento all'anno 2010, da 4.960,00 a 3.720,00 euro con la medesima decorrenza della riduzione del T.P.L. e degli autobus in deposito,

convengono

di adeguare il canone di affitto annuo come sopra specificato, a fare data dall' 01.01.11, fermo il resto.

Letto, approvato e sottoscritto

Confermano riduzione canone di affitto anzi indicato da 4.960,00 a 3.720,00 euro, fermo il resto.

Letto, approvato e sottoscritto.

M. Maria Galassi

[Signature]
CAP - AUTOLINEE S.c.r.l.
 Piazza Duomo, 18
 59100 PRATO
 P.I. 00233090976

Ricevuto 12.02.03

9

1 GENN. 2003

PALAZZUOLO - AUTORIMESSA



CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno 2003 (duemilatre) e questo di 1° (primo) del mese di gennaio in Prato, con

la presente scrittura privata da tenere e valere tra le parti ad ogni effetto di legge, il

01-01-03

locatore:

- GALASSI MARIA MARTA nata a Palazzuolo sul Senio (FI) il 13/01/1940 e residente a Prato in via Cecconi nc. 27, c.f. GLS MMR 40A53 G270W,

concede in locazione al conduttore:

- C.A.P. - Cooperativa Autotrasporti Pratese, Società Cooperativa a r.l., con sede direzionale ed amministrativa in Prato, Piazza Duomo n. 18, P.IVA 00233090976, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Giuseppe Gori, nato a Prato il 18/10/1953, residente a Prato via Larderello nc. 8, c.f.

GROGPP53R18G999M, la seguente unità immobiliare:

- Porzione di locale ad uso autorimessa, per il ricovero di n. 2 autobus "lunghi" di 12 metri e n. 2 autobus "corti" di 7 metri, sita nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), Via Quadalto nc. 18 ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

1) I locali sono ceduti in locazione per essere destinati a attività di autorimessa. Il conduttore dichiara e garantisce che l'unità immobiliare è idonea alle proprie esigenze e che sarà da lui usata esclusivamente in conformità alla destinazione sopra indicata.

2) Nel ricevere il bene il conduttore dichiara di avere esaminato l'immobile locato e di averlo trovato adatto alle proprie esigenze, in buono stato di manutenzione ed

esente da qualsiasi difetto in ciò rilevando indenne il locatore e si impegna a riconsegnarlo alla scadenza contrattuale nello stesso stato.

3) La durata del contratto è stabilita in anni 6 (sei) e più precisamente avrà inizio il 01/01/2003 e termine finale il 31/12/2008; l'immobile sarà messo a disposizione

[Handwritten signature]

Maria Marta Galassi

X

del conduttore a partire dal 01/01/2003.

Nel caso, peraltro che una delle parti non dia disdetta all'altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza sopra indicata, a mezzo di raccomandata A.R., il contratto si intenderà tacitamente prorogato per un ugual periodo e così ad ogni successiva scadenza.

ASILETTA
DRAINARIA

Le parti acconsentano fin da ora che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento successivo alla scadenza del primo anno di durata del contratto, dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

~~ASILETTA
ANTICIPATA~~

4) Il canone della locazione, stabilita a corpo e non a misura, viene dalle parti pattuito in Euro 4.320,00= (Quattromilatrecentoventi/00) annui da corrispondersi al domicilio del locatore in due rate semestrali anticipate di Euro 2.160,00= (duemilacentosessanta/00) ciascuna, da corrispondere entro e non oltre il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio e del mese di luglio.

5) Le parti convengono che l'ammontare del canone così come stabilito alla precedente clausola dovrà essere aggiornato ogni anno a partire dall'inizio del secondo anno del rapporto locativo e precisamente dal 01/01/2004 in misura pari alle variazioni, verificatesi nell'anno precedente ed accertate dall'ISTAT nel mese di dicembre, dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, anche senza invio di richiesta da parte del locatore.

Ho - Le
AGGIORNAMENTO ANNUALE
100% ISTAT

Rimangono ferme le modalità ed i termini di pagamento stabiliti alla precedente clausola. Rimane salvo il disposto di eventuali leggi successive.

6) Sono posti a carico del conduttore, che se li assume nella misura del 75% gli oneri accessori relativi all'autorimessa, in particolare le spese relative al servizio di pulizia, alla ordinaria manutenzione, alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

PULIZIA
ACQUA - ENEL
MANUTENZIONE
ORDINARIA

Sono pertanto poste interamente e direttamente a carico del conduttore, che se le assume, tutte le spese inerenti ai servizi sopra indicati, effettuati separatamente e ad esclusivo vantaggio della parte immobiliare locata.

} 9

7) Il mancato o ritardato pagamento del canone alle scadenze e secondo le modalità stabilite nella clausola n. 4, nonché delle spese ed oneri accessori di cui alla clausola n.6, comporta la risoluzione ipso iure del presente contratto ex art. 1456 Cod. Civ..

8) Il conduttore si assume l'obbligo di mantenere la unità immobiliare condotta in locazione in ottimo stato di conservazione, restando a carico del conduttore medesimo le riparazioni di piccola manutenzione, di cui all'art. 1609 e art. 1576 c.c., in quota, come stabilito al paragrafo sei.

L'inosservanza delle obbligazioni contenute nella presente clausola comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e costituisce, in ogni caso, motivo di risoluzione per grave inadempimento.

9) E' fatto espresso divieto al conduttore di apportare addizioni o modifiche anche migliorative all'unità immobiliare locata, senza aver previamente ottenuto autorizzazione scritta dal locatore pena la facoltà di quest'ultimo di richiedere la riduzione al pristino stato e/o comunque il risarcimento del danno, salva la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In ogni caso qualsiasi addizione o modifica apportata, anche se previamente autorizzata, non darà diritto al conduttore ad alcuna indennità, prevedendosi altresì espressamente la facoltà del locatore di richiedere la rimessa in pristino salva la richiesta del risarcimento di eventuali danni.

10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto od omissione di altri condomini dello stabile o di terzi. Il locatore resta espressamente esonerato da qualsivoglia

~~10~~

X Maria Alberta Geronzi

responsabilità per danni a persone o cose, ancorchè imputabili a cause fortuite, difettoso funzionamento di impianti termici, idraulici, nonchè a rottura di tubazioni, incendio o scoppio.

11) E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, anche parzialmente, od anche solo temporaneamente l'immobile o di cedere ad altri il presente contratto. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta ipso iure la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

12) Il locatore avrà in ogni momento la facoltà di ispezionare o far ispezionare i locali concessi in locazione.

13) Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere ed accettare e comunque le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile.

14) Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto faranno carico al locatore ed al conduttore in parti uguali, salvo il disposto di leggi successive.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

~~C.A.P. - Cooperativa Autotrasporti Pratese~~
IL PRESIDENTE
(Rag. Giuseppe Gori)

X *Maria Mante Gori*

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano specificamente le clausole n. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

~~C.A.P. - Cooperativa Autotrasporti Pratese~~
IL PRESIDENTE
(Rag. Giuseppe Gori)

X *M. Mante Gori*

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICI DI PRATO	
ESIG. REGISTRAZIONE	
ADD. 13 GEN. 2003	VERSATE € 36,40
AL. N° 115 MOD. 3	
IL DIRIGENTE CAPO A.S.R.C. <i>Dr. M. Mante Gori</i>	